

DELIBERAZIONE 21 DICEMBRE 2017
895/2017/R/EEL

APPROVAZIONE, PER L'ANNO 2018, DEL PREVENTIVO DEI COSTI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEL MERCATO ELETTRICO ALL'INGROSSO, DA PARTE DEL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI E DEI CORRISPETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PIATTAFORMA DEI CONTI ENERGIA A TERMINE (PCE)

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 21 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003 e, in particolare, l'articolo 23;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni e, in particolare, i commi 1.1 e 2.12 e l'articolo 22;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge 2/09) e, in particolare, l'articolo 3, comma 10-ter;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante "Approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilità del Gestore del Mercato Elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico" e, in particolare, l'articolo 5;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, recante "Indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi della legge 2/09, nonché per la promozione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici" e, in particolare, l'articolo 11;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 13 marzo 2017, recante "Modifiche alla disciplina del mercato del gas naturale" (di seguito: Decreto Mise 13 marzo 2017);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);

- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, 351/07, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, come successivamente integrata e modificata (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell’Autorità 14 aprile 2011, ARG/elt 44/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 44/11);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2011, ARG/elt 189/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 189/11);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 558/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 558/2012/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2013, 532/2013/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 659/2014/R/com (di seguito: deliberazione 659/2014/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 785/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2017, 524/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 524/2017/R/eel);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità 7 febbraio 2007 (di seguito: determinazione 7 febbraio 2007);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità 5 aprile 2007 (di seguito: determinazione 5 aprile 2007);
- la comunicazione del Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. (di seguito: GME) del 26 luglio 2017, prot. Autorità 25419 del 28 luglio 2017 (di seguito: comunicazione 28 luglio 2017);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: DMEA) dell’Autorità del 19 settembre 2017, prot. Autorità 30304 di pari data (di seguito: lettera DMEA);
- la comunicazione del GME del 13 ottobre 2017, prot. Autorità 33530 del 16 ottobre 2017 (di seguito: comunicazione 16 ottobre 2017).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 3, comma 3.1, del TIMM, prevede che il GME svolga le attività di acquisizione, organizzazione, stoccaggio dei dati per il monitoraggio di cui all’Allegato A al TIMM, l’attività di condivisione dei medesimi dati con l’Autorità, nonché le attività di elaborazione e analisi di cui all’articolo 5 del TIMM, in quanto attività strumentali all’esercizio della funzione di monitoraggio da parte dell’Autorità;
- l’articolo 3, comma 3.4, del TIMM, prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.1, il GME progetti, realizzi, mantenga un apposito *data warehouse* in conformità ai criteri di cui al comma 3.7 del TIMM, dotandolo di uno strumento di *business intelligence* che soddisfi i requisiti di cui al comma 3.8 del TIMM;

- l'articolo 3, comma 3.4*bis*, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.1, il GME progetti, realizzi e mantenga un simulatore del mercato del giorno prima che soddisfi prefissati requisiti;
- l'articolo 3, comma 3.4*ter*, del TIMM, prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.1, il GME progetti, realizzi e mantenga una piattaforma informatica per l'acquisizione dagli operatori di dati che non siano già acquisiti dal GME nell'esercizio delle sue attività caratteristiche;
- l'articolo 3, comma 3.9, del TIMM, prevede che:
 - il GME identifichi un apposito ufficio di monitoraggio destinato allo svolgimento delle attività elencate al comma 3.1 del TIMM e, nei limiti delle risorse disponibili, delle eventuali attività istituzionali a queste connesse;
 - l'ufficio di monitoraggio possa avvalersi dei servizi comuni e della collaborazione forniti da altri uffici;
 - l'ufficio di monitoraggio sia dotato di risorse umane e materiali adeguate al corretto svolgimento del complesso di attività di cui al comma 3.1 del TIMM;
- l'articolo 9, comma 9.1, del TIMM, prevede che, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, il GME trasmetta, all'Autorità, una documentata relazione tecnica avente ad oggetto il consuntivo dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 nell'anno antecedente, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.2, del TIMM, prevede che, ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 del TIMM, il GME abbia l'obbligo di tenere separata evidenza contabile dei medesimi costi tramite una commessa di contabilità analitica;
- l'articolo 9, comma 9.3, del TIMM, prevede che l'Autorità provveda, con deliberazione, a riconoscere l'ammontare dei costi a consuntivo relativi alle attività di cui al comma 3.1 e che l'Autorità riconosca i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.5, del TIMM, prevede che, entro e non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, il GME trasmetta, all'Autorità, una documentata relazione tecnica avente ad oggetto il preventivo dei costi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 nell'anno successivo, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.6, del TIMM, prevede che l'Autorità provveda, con deliberazione, a riconoscere l'ammontare dei costi a preventivo relativi alle attività di cui al comma 3.1 e che l'Autorità riconosca i soli costi incrementali

rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;

- l'articolo 9, comma 9.9, del TIMM, prevede che i costi riconosciuti, a preventivo, al GME, per uno specifico anno nonché l'eventuale scostamento fra costi riconosciuti a consuntivo e costi riconosciuti a preventivo relativi all'anno antecedente siano compresi nei corrispettivi per la partecipazione alla piattaforma dei conti energia a termine (di seguito: PCE) definiti per il medesimo anno, ai sensi del punto 3 della determinazione 5 aprile 2007 (di seguito: corrispettivi per la partecipazione alla PCE).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 111, l'Autorità ha disciplinato le condizioni per l'approvvigionamento da parte della società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) delle risorse per il dispacciamento, nonché le condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento;
- ai sensi dell'articolo 3, della deliberazione 111, la registrazione degli acquisti e delle vendite di energia elettrica e dei corrispondenti programmi di immissione e di prelievo costituisce uno degli elementi in cui si articola l'erogazione del servizio di dispacciamento;
- ai sensi dell'articolo 16, della deliberazione 111, Terna è responsabile della registrazione degli acquisti e delle vendite a termine di energia elettrica e dei relativi programmi di immissione e di prelievo e svolge tale attività anche avvalendosi dell'opera del GME che agisce in nome proprio e per conto di Terna;
- ai sensi dell'articolo 17, della deliberazione 111, il GME ha predisposto un regolamento per la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine di energia elettrica e dei relativi programmi di immissione e di prelievo, positivamente verificato con determinazione 7 febbraio 2007 e con determinazione 5 aprile 2007 e ne ha dato attuazione tramite la realizzazione e gestione della PCE;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione ARG/elt 44/11, il GME, entro il medesimo termine di cui al comma 9.1 del TIMM, trasmette all'Autorità:
 - un prospetto recante i consuntivi - afferenti agli ultimi cinque anni antecedenti la comunicazione del GME - degli investimenti lordi e degli ammortamenti direttamente o indirettamente imputabili alla PCE e al TIMM (di seguito: consuntivo quinquennale degli investimenti PCE);
 - un prospetto recante, fra l'altro, il consuntivo - afferente all'ultimo anno antecedente la comunicazione del GME - dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi imputabili direttamente o indirettamente alla PCE e al TIMM nonché dello scostamento rispetto al preventivo relativo al medesimo anno;

- ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione ARG/elt 44/11, il GME, entro il medesimo termine di cui al comma 9.5 del TIMM, sottopone all'approvazione dell'Autorità una proposta per la definizione dei corrispettivi per la partecipazione alla PCE da applicarsi nell'anno successivo; e che tale proposta deve essere corredata da:
 - un prospetto recante i preventivi - afferenti ai cinque anni successivi alla comunicazione del GME - degli investimenti lordi e degli ammortamenti direttamente o indirettamente imputabili alla PCE e al TIMM;
 - un prospetto recante il preventivo - afferente all'anno successivo alla comunicazione del GME - dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi direttamente o indirettamente imputabili alla PCE e al TIMM;
- un prospetto recante il pre-consuntivo - afferente all'anno della comunicazione del GME - dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi direttamente o indirettamente imputabili alla PCE e al TIMM, nonché degli scostamenti rispetto al preventivo relativo al medesimo anno (di seguito: pre-consuntivo PCE).

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- con comunicazione 16 ottobre 2017, il GME ha trasmesso all'Autorità:
 - il preventivo dei costi relativi alle attività di cui al comma 3.1 del TIMM per l'anno 2018, il cui importo è pari a 453.220 (quattrocentocinquantatremiladuecentoventi) euro;
 - una proposta per la definizione dei corrispettivi per la partecipazione alla PCE da applicarsi nell'anno 2018 (di seguito: proposta di corrispettivi PCE 2018), corredata dal preventivo quinquennale degli investimenti PCE per gli anni 2017 – 2022, dal pre-consuntivo PCE per l'anno 2017 e dal preventivo PCE per l'anno 2018 (di seguito: preventivo PCE 2018). La proposta di corrispettivi PCE 2018 si sostanzia nella conferma dei corrispettivi vigenti per l'anno 2018, in considerazione del fatto che le stime per l'anno 2018, condotte dal GME, con riferimento al numero di operatori iscritti alla PCE e ai volumi registrati sulla medesima piattaforma, risultano in linea con i valori ipotizzati per l'anno 2017.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la parte di reddito operativo cumulato, imputabile alla PCE per il periodo 2006-2017 eccedente l'equa remunerazione del capitale investito netto attribuibile alla PCE (di seguito: extra remunerazione PCE 2006-2017), deve essere retrocessa a Terna e portata in deduzione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44, della deliberazione 111, salvo diversa destinazione individuata dall'Autorità;
- con la deliberazione 659/2014/R/com, l'Autorità ha ritenuto opportuno che i costi sostenuti da GME per la partecipazione al Progetto *Intraday* Europeo trovino copertura, in ciascun esercizio, mediante l'utilizzo del fondo rischi e

oneri per la copertura di future perdite imputabili alla PCE, al mercato organizzato delle garanzie d'origine, alla piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine o alla piattaforma per il bilanciamento del gas (di seguito: fondo rischi e oneri) accantonato in bilancio in relazione all'extra-remunerazione PCE o mediante i corrispettivi per la partecipazione alla PCE;

- con la comunicazione 28 luglio 2017, il GME ha proposto l'utilizzo delle disponibilità accumulate nel fondo rischi e oneri per della copertura dei costi relativi all'adozione delle seguenti misure funzionali alla promozione della liquidità di altri mercati o piattaforme organizzate da GME, in fase di avvio:
 - l'introduzione dell'attività di *market making* di cui al Decreto Mise 13 marzo 2017;
 - l'integrazione della piattaforma *Trayport* nell'ambito del Mercato del Gas (c.d. MGAS);
- con lettera DMEA, la citata Direzione, sentito il Collegio dell'Autorità, ha invitato il GME, limitatamente al primo anno di applicazione delle predette misure, a procedere secondo quanto proposto nella comunicazione di cui al precedente alinea;
- con la deliberazione 524/2017/R/eel, sulla base dei dati di consuntivo 2016, l'Autorità ha valutato in 21.905.886 (ventunomilioninovecentocinquemilaottocentoottantasei) euro l'extra remunerazione PCE 2006-2016 e ne ha previsto l'accantonamento in bilancio al fondo rischi e oneri, fino a successivo provvedimento dell'Autorità;
- l'analisi dei consuntivi PCE dal 2006 al 2016 e del pre-consuntivo PCE 2017, nonché delle informazioni sugli investimenti attribuiti alla PCE, consente di quantificare – per quanto possibile con gli stessi criteri e parametri adottati per la determinazione e l'aggiornamento del corrispettivo per il funzionamento di Terna di cui all'art. 46, della deliberazione 111 (cosiddetto corrispettivo DIS) – l'extra remunerazione PCE 2006-2017 in misura pari a 23.125.956 (ventitremilionicentoventicinquemilanovecentocinquantasei) euro, tenuto conto:
 - di quanto già versato dal GME a Terna ai sensi delle deliberazioni ARG/elt 44/11, ARG/elt 189/11 e 558/2012/R/eel;
 - dell'ammontare destinato a copertura dei costi sostenuti dal GME nell'ambito del Progetto *Intraday* Europeo negli anni 2014 - 2017;
 - dell'ammontare destinato a copertura dei costi sostenuti dal GME nell'ambito dell'attività di cui alla comunicazione 28 luglio 2017;ciò equivale a un incremento per il 2017 dell'extra remunerazione PCE pari a 1.220.070 (unmilione duecentoventimilasettanta) euro.

RITENUTO NECESSARIO:

- quantificare l'ammontare dei costi riconosciuti, a preventivo, al GME, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1, del TIMM, nell'anno 2018 in 453.220 (quattrocentocinquantatremiladuecentoventi) euro;

- che i costi, di cui al precedente alinea, siano coperti dai ricavi derivanti dai corrispettivi per la partecipazione alla PCE, da applicarsi nel 2018, come peraltro già tenuto in conto nel preventivo PCE 2018;
- approvare la struttura e la misura dei corrispettivi indicati nella proposta di corrispettivi PCE 2018;
- prevedere che l'extra remunerazione PCE, ad oggi valutabile in 23.125.956 (ventitremilioncentoventicinquemilanovecentocinquantasei) euro, come eventualmente rettificata in sede di consuntivazione del reddito operativo imputabile alla PCE per il 2017, sia così destinata:
 - una frazione, pari al 50% dell'importo complessivo, sia versata a Terna, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, a titolo di contributo in acconto salvo conguaglio sull'extra remunerazione PCE 2006-2017;
 - l'importo rimanente, come eventualmente rettificato in sede di consuntivazione del reddito operativo imputabile alla PCE per il 2017, sia accantonato in bilancio al fondo rischi e oneri, fino a successivo provvedimento dell'Autorità;
- che Terna destini l'acconto di cui al precedente alinea alla riduzione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione 111

DELIBERA

Articolo 1

Quantificazione e copertura dei costi riconosciuti a GME ai sensi dell'articolo 9 del TIMM per l'anno 2018

1.1 L'ammontare a preventivo dei costi riconosciuti, a GME, per l'anno 2018, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1, del TIMM è pari a 453.220 (quattrocentocinquantatremiladuecentoventi) euro. La copertura di tali costi è assicurata dai corrispettivi per la partecipazione alla PCE, da applicarsi nell'anno 2018, come già tenuto in conto nel preventivo PCE 2018 di cui alla comunicazione 16 ottobre 2017.

Articolo 2

Approvazione della proposta di corrispettivi PCE 2018

2.1 La proposta di corrispettivi PCE 2018 è approvata senza modifiche.

Articolo 3

Adeguamento del Fondo rischi e oneri

- 3.1 Entro il 31 gennaio 2018, GME versa a Terna, a titolo di contributo in acconto salvo conguaglio, l'importo di 11.562.978 (undicimilionicinquecentosessantaduemilanovecentosettantotto) euro.
- 3.2 Terna destina il provento, di cui al comma 3.1, alla riduzione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento, di cui all'articolo 44, della deliberazione 111, da applicarsi nel trimestre successivo a quello di incasso del medesimo provento.
- 3.3 Fino a successivo provvedimento dell'Autorità, GME ridetermina l'ammontare del fondo rischi e oneri in 11.562.978 (undicimilionicinquecentosessantaduemilanovecentosettantotto) euro, come eventualmente rettificato in sede di consuntivazione del reddito operativo imputabile alla PCE per il 2017.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 La presente deliberazione è trasmessa al GME e a Terna.
- 4.2 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

21 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni